

La presente licenza viene firmata avanti ai sottoscritti testimoni, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Pesaro, Via Calata Caio Duilio n.101.

CAPITANERIA DI PORTO PESARO

Validità prorogata fino al 31.12.2020 ai sensi dell'art. 1 comma 18 del D.L. n° 194/2009, convertito con modifiche dalla L. n° 25/2010, come modificato dalla L. 17/12/2012 nr. 221

PESARO, 03 GIU. 2009

27 GEN. 2015

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Angelo CAPUZZIMATO

IL CONCESSIONARIO

I TESTIMONI

Validità prorogata fino al 31/12/2020 ai sensi dell'art. 199 comma 2 lett. b del D.L. 19/05/2010, n.34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2010, n.77
Ufficio Rogante
Avv. Matteo Paroli

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Beniamino DI STEFANO
IL COMANDANTE IN II°
C.F. (CP) Fabio POLETTO

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI PESARO

Atto Registrato il 22 GIU. 2009 al n° 2973 Serie 3
PREVIO VERSAMENTO DI L./€ 173,00 (di cui L./€

IL CAPO AREA SERVIZI
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Massimo DI MARTINO



Vale come Mod.77(nuovo)
(Art.8 Reg.Cod.Nav.Maritt.)

N. 52 del Registro
concessioni - anno 2009

N. A/ 53 /09 del repertorio

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI PESARO C.F.80032840417

IL COMANDANTE DEL PORTO CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

Vista l'istanza (Mod. D1) presentata in data 05.03.2009 assunta al protocollo n.03.03.02/4698 in data 10.03.2009 di questa Capitaneria di Porto, dal Sig. MORENA Luca in qualità di presidente pro tempore della "SOCIETA' CANOTTIERI PESARO", con sede a Pesaro (PU) Via Calata Caio Duilio n.101.

Vista la licenza di concessione demaniale marittima n.28/05 rilasciata in data 21.03.2005 con validità fino al 31.12.2008.

Visto il D.I. 595/95; Vista la L. n.494/93 e l'art.10 Legge n.449/97.

Viste le Circolari Serie I n. 77,112, 120 e Circolare Serie II n.02 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rispettivamente in data 17.12.1998, 25.01.2001, 24.05.2001 e 29.03.2004.

Visto l'articolo 36 del codice della navigazione ed 84 del relativo regolamento di esecuzione.

Visto il proprio prospetto calcolo del canone datato 19.03.2009.

CONCEDE

Rinnovo

ALLA: Società "CANOTTIERI PESARO" C.F. 80031210414

di occupare un'area demaniale marittima
per una superficie totale di metri quadrati: 727,30 (settecentoventisette/30)
situata nel Comune di Pesaro

e precisamente lungo Calata Caio Duilio;

allo scopo di mantenere un manufatto dello Stato iscritto al N.104 del Registro Modello 23/D1 di mq.321,92 adibito a sede sociale; area scoperta asservita di mq.331,11; scivolo alaggio imbarcazioni di mq.74,27;

e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 7216,64 (Euro-settemiladuecentosedici/64) - (ai fini dell'Imposta di Registro), pagabili in un'unica rata anticipata, salvo futuri conguagli, così come evidenziato in terza pagina.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di mesi 48(quarantotto) dal 01.01.2009 al 31.12.2012.

Avendo il concessionario già pagato il canone impostogli, come da ricevuta del Modello F23 della Banca Popolare di Ancona - Ag. Colbordolo Morcioia - in data 25 Marzo 2009.

si rilascia la presente licenza alle condizioni che seguono :

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione marittima, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Capo del Compartimento avrà però sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Parimenti il Capo del Compartimento avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità marittima, sulla semplice intimazione scritta dal Capo del Compartimento, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di Agente dipendente dalla locale Autorità marittima. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità marittima avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità marittima avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione marittima dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.


Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, nè variarli; non potrà erigere opere non consentite, nè variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, nè in tutto nè in parte, nè destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, nè infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, nè recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio del Genio civile - OO.MM., dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 2) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa possa derivare da parte di chiunque e per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonchè di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dall'erosione marittima, da mareggiate o da qualsiasi altro evento;
- 3) Il canone applicato, è stato calcolato ai sensi della circolare n° 77 serie I Titolo Demanio Marittimo, datata 17.12.1998, del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, del D.I. 595/95, della Legge n° 494/93 e dell'Art.10 Legge 449/97, ha carattere provvisorio e dovrà essere aggiornato annualmente con gli indici ISTAT previsti dai Decreti Ministeriali di cui all'art. 04 - punto 1, della Legge 494/93. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.
- 4) Il concessionario si obbliga ad assicurare contro i rischi per fulmini e/o incendi gli eventuali fabbricati demaniali in concessione, in relazione al valore degli stessi, vincolando il relativo ammontare a favore di questa Capitaneria di Porto. Per gli stessi fabbricati, il concessionario si impegna a provvedere a propria cura e spesa, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria, seguendo anche le prescrizioni dell'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime;
- 5) Il concessionario deve richiedere tempestivamente agli organi preposti (U.S.L., Ispettorato del Lavoro, VV.FF., etc.) l'esecuzione dei controlli nonchè l'adempimento delle conseguenti prescrizioni ai fini della sicurezza e della salubrità dei luoghi di lavoro e della tutela ambientale, segnalando a questa Capitaneria eventuali ritardi o problemi che si dovessero verificare;
- 6) Con la sottoscrizione del presente titolo il concessionario si impegna a decorrere dalla data medesima, mentre l'Amministrazione concedente non è vincolata fino a quando la concessione non è approvata;
- 7) Il sottoscritto concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle. Si impegna, inoltre, ad osservare tutte le norme in materia urbanistica ed ambientale espressamente imposte dai piani comunali e regionali.

PAGAMENTO DEL CANONE

Canone periodo dal 01.01.2009 - 31.12.2009 € 1804,16 (euro- milleottocentoquattro/16).
Canone periodo dal 01.01.2010 - 31.12.2010 € 1804,16 (salvo conguaglio)
Canone periodo dal 01.01.2011 - 31.12.2011 € 1804,16 (salvo conguaglio)
Canone periodo dal 01.01.2012 - 31.12.2012 € 1804,16 (salvo conguaglio)
Totale quadriennio.....€ 7216,64 (salvo conguaglio)



(IL CONCESSIONARIO)